



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 45

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre  
associazioni criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA DIREZIONE  
NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR VINCENZO MACRÌ, SUL REGIME  
DETENTIVO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 41-BIS DELLA  
LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

47<sup>a</sup> seduta: martedì 11 maggio 2010

Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU

## I N D I C E

## Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:	
- PISANU (PdL), senatore . . . . .	Pag. 3

## Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:	
- PISANU (PdL), senatore . . . . .	Pag. 3, 4
GARAVINI (PD), deputato . . . . .	4
GARRAFFA (PD), senatore . . . . .	4

**Audizione del procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì,  
sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**

PRESIDENTE:		<i>MACRÌ, Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia . . . . .</i>
- PISANU (PdL), senatore Pag. 5, 19, 20 e passim		<i>Pag. 6, 9, 12 e passim</i>
VELTRONI (PD), deputato . . . . .	9, 22, 35	
LUMIA (PD), senatore . . . . .	12, 19, 30	
SALTAMARTINI, (PdL), senatore . . . . .	20	
MARITATI (PD), senatore . . . . .	21, 27	
LI GOTTI (IdV), senatore . . . . .	21	
TASSONE (UdC), deputato . . . . .	23	
CARUSO (PdL), senatore . . . . .	24, 27, 34	
GARAVINI (PD), deputato . . . . .	25	
NAPOLI (PdL), deputato . . . . .	25	
DELLA MONICA (PD), senatore . . . . .	26	

## Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE:	
- PISANU (PdL), senatore . . . . .	Pag. 36

*Interviene il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì.*

*I lavori iniziano alle ore 21,05.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

Debbo informare poi la Commissione in ordine a due questioni, riservandomi di tornare su tali argomenti in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai Capigruppo.

La prima questione riguarda il quesito posto, nella precedente seduta, dall'onorevole Veltroni sullo stato di attuazione delle norme del codice di autoregolamentazione. Al riguardo comunico che sono pervenute finora soltanto quattro risposte dalle prefetture e una segnalazione, da parte dell'onorevole Garavini, di 18 casi di candidati, tra elezioni regionali e comunali, sui quali la collega ritiene che debba soffermarsi la nostra attenzione per verificare se sussistano le condizioni previste dal Regolamento.

La seconda questione concerne una sollecitazione pervenutami verbalmente dall'onorevole Veltroni a proposito delle notizie emerse sugli organi d'informazione circa il coinvolgimento di appartenenti ai Servizi segreti nell'attentato avvenuto all'Addaura nel 1989. A tal proposito comunico di aver già preso contatto con il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, onorevole D'Alema, il quale mi ha già fornito una prima risposta inviandomi copia della richiesta, avanzata anche su mia sollecitazione, di un'informativa in merito al responsabile del Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza (DIS), prefetto De Gennaro. Con l'onorevole D'Alema, in uno spirito di leale collaborazione, ci siamo

riservati di valutare insieme ogni eventuale sviluppo. In sede d'Ufficio di Presidenza vedremo come ritornare eventualmente sull'argomento, anche a prescindere da questa pur indispensabile collaborazione.

GARAVINI. Signor Presidente, intervengo innanzi tutto per esprimere la solidarietà di tutto il nostro Gruppo al senatore Lumia per le minacce che ha ricevuto ancora una volta quest'oggi e che credo sia importante sottolineare nel contesto ufficiale di una seduta della Commissione antimafia.

Anticipando i lavori dell'Ufficio di Presidenza, intervengo altresì per proporre di valutare seriamente in quella sede la convocazione in audizione del procuratore nazionale antimafia Grasso in tempi molto stretti, affinché riferisca sulle indagini in corso sulle stragi di mafia, anche alla luce dell'importante intervista che questi ha rilasciato al quotidiano «La Repubblica» sul fallito attentato dell'Addaura del 1989.

GARRAFFA. Signor Presidente, sono già intervenuto in Aula al Senato per esprimere la mia solidarietà al senatore Lumia sulla vicenda della confisca del bene *Verbumcaudo* a Polizzi Generosa. La settimana scorsa avevo presentato il *dossier* frutto del lavoro del consiglio comunale di Polizzi Generosa. Con il senatore Lumia e altri rappresentanti nazionali e regionali, ho partecipato all'assemblea del consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza e alle forze politiche. Evidentemente l'intervento del senatore Lumia avrà creato qualche problema. Dopo due giorni a casa del sindacalista della CGIL, che aveva già subito minacce trovando una busta nella casella postale della struttura della CGIL di Polizzi Generosa, è pervenuta una lettera con un'altra grave intimidazione rivolta sia a lui che al senatore Lumia. Dentro la busta c'era della polvere da sparo. Come avevo già sollecitato, rinnovo la richiesta di esaminare in Commissione la vicenda e chiedo, Presidente, la sua presenza fisica a Polizzi Generosa quando si potrà organizzare qualcosa di significativo per dare una risposta in tal senso.

Nel frattempo chiediamo alle Forze dell'ordine di mettere in campo una consistente *intelligence* per individuare coloro che, utilizzando i meandri della burocrazia collusa, hanno dato alla mafia l'opportunità di prendere quel bene che fa riferimento a Michele Greco e dare una risposta adeguata a coloro che si battono e s'impegnano nel contrasto alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che quel bene resterà nelle mani del comune di Polizzi Generosa, che l'ha assegnato alla cooperativa di Placido Rizzotto del circuito Libera Terra.

PRESIDENTE. Non ero informato di questa ennesima minaccia al senatore Lumia. Va da sé che faccio mia la manifestazione di solidarietà espressa dall'onorevole Garavini, che è certamente condivisa da tutti i colleghi della Commissione. Naturalmente, come ho sempre fatto in casi analoghi, mi attiverò con i vertici della sicurezza per sollecitare tutte le opportune attenzioni alla vicenda e non mi tirerò indietro quando si tratterà

di manifestare questa solidarietà anche pubblicamente nelle forme appropriate.

Quanto agli altri argomenti, sono rinviati all'Ufficio di Presidenza per le decisioni inerenti la programmazione dei lavori.

**Audizione del procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ringraziamo per la sua disponibilità.

L'audizione odierna si colloca a circa nove mesi di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, che reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e che, al comma 25 dell'articolo 2, apporta ampie modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 41-bis. Il dottor Macrì potrà fare il punto sulle innovazioni apportate dal provvedimento del 2009 e sulle prime ricadute applicative. In particolare, siamo interessati a sapere – ma il dottor Macrì valuterà come ampliare l'orizzonte degli argomenti da noi suggeriti – se attraverso il rafforzamento normativo si è superato il rischio dell'elusione della norma e se sono state riscontrate nuove lacune.

L'audizione odierna sarà altresì l'occasione per avere dal nostro audito una valutazione circa i nuovi poteri attribuiti al procuratore antimafia sulla possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza che decide sul reclamo e sulla possibilità di proporre ricorso in Cassazione.

Vorrei precisare che alcune modifiche apportate dalla legge n. 94 hanno inasprito il regime detentivo: la durata del provvedimento è stata innalzata da due a quattro anni e la durata della proroga è passata da uno a due anni; inoltre i colloqui sono stati ridotti da due a uno al mese, le ore di permanenza all'aperto da quattro a due al giorno, i gruppi di socialità da cinque a quattro persone. È stata altresì introdotta l'assoluta impossibilità di comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. Altre modifiche hanno chiarito aspetti particolari su cui vi era stata ampia giurisprudenza negli scorsi anni; mi riferisco alla possibilità di applicare il regime del 41-bis anche quando sia stata scontata la pena e la detenzione prosegua per altri delitti, superando così la giurisprudenza sul cosiddetto scioglimento del cumulo.

Ricordo ancora la precisazione dei criteri per valutare la capacità del detenuto di mantenere il collegamento con l'organizzazione criminale e la considerazione che tale capacità di collegamento possa mantenersi, nonostante il mero trascorrere del tempo. Infine, la competenza giurisdizionale a decidere sui reclami è stata accentrata presso il tribunale di sorveglianza di Roma, in modo da evitare interpretazioni eterogenee della legge e richieste strumentali di trasferimento. Anche a tale riguardo, chiedo al dot-

tor Macrì di conoscere le sue valutazioni e, più in generale, di indicare le esigenze che concretamente emergono alla luce di questa prima esperienza.

Su sollecitazione di alcuni colleghi, abbiamo interessato ripetutamente il Ministro della giustizia circa il regime riservato ad alcuni detenuti, e segnatamente a Spatuzza, ai fratelli Graviano e a Calò. Sull'argomento abbiamo ricevuto risposte scritte da parte del Ministro, che sono a disposizione dei colleghi che desiderino consultarle.

Do ora la parola al dottor Macrì, ringraziandolo per la sua disponibilità e per il contributo sicuramente qualificato che darà alla nostra riflessione su questo importantissimo tema.

*MACRÌ.* Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, la mia disponibilità è semplicemente doverosa e sono lusingato della convocazione che la Commissione parlamentare antimafia ha fatto su questo argomento.

È inutile soffermarsi a lungo, ma vale la pena fare qualche accenno circa l'importanza strategica che il regime detentivo speciale previsto dal comma secondo dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario riveste ormai da 18 anni nel panorama degli strumenti di contrasto alla criminalità mafiosa; mi riferisco soprattutto a questa perché nei confronti del terrorismo l'istituto ha un'applicazione molto ridotta e praticamente simbolica. Parlerò dopo delle cifre relative all'una e all'altra fenomenologia criminale.

L'istituto è nato in una situazione di tragica emergenza per il Paese (quella successiva alle stragi di Capaci e via d'Amelio) proprio per impedire che i boss mafiosi, anche dall'interno delle carceri ove erano detenuti, continuassero a dirigere le organizzazioni di appartenenza o, comunque, stabilissero dei collegamenti utili per proseguire il circuito di comunicazione e, quindi, di direzione e di apporto continuo tra gli uni e gli altri.

Quando fu introdotto nell'ordinamento penitenziario, precisamente a metà degli anni Ottanta, l'articolo 41-*bis* era composto da un solo comma, l'attuale primo comma, e riguardava soltanto la tutela dell'ordine pubblico interno alle carceri in caso di rivolta, di sommosse, di disordini. Esso sostituiva i vecchi braccetti dell'articolo 90 e aveva la funzione di sospendere provvisoriamente il trattamento carcerario ordinario fino a quando il problema dell'ordine interno non fosse stato risolto. Si trattava di un istituto amministrativo rimesso completamente all'autorità dell'allora Ministero di grazia e giustizia e limitato soltanto al periodo necessario per rimuovere le cause che avevano determinato questa esigenza.

Il comma 2 dell'articolo 41-*bis*, introdotto nel 1992, aveva invece una funzione completamente diversa: dare al Ministero la possibilità di sospendere le norme ordinarie del trattamento penitenziario per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Questa volta non si trattava però di ordine e sicurezza interni al circuito carcerario bensì esterni perché, in sostanza, si voleva impedire la comunicazione fra l'interno e l'esterno del carcere. La letteratura giudiziaria degli anni Ottanta, infatti, aveva dato ampia dimostrazione di come la detenzione non aveva mai impedito la prosecuzione

dei rapporti tra l'interno e l'esterno del carcere. Per quanto riguarda la 'ndrangheta calabrese, i collaboratori ci riferivano addirittura che all'interno delle carceri proseguivano i riti di affiliazione e di passaggio di grado, come se si trattasse di una sezione staccata del locale di 'ndrangheta esterno, con regole tutte particolari che, appunto, per nulla venivano intaccate dal regime detentivo.

Occorreva, pertanto, intervenire perché dalle carceri si continuavano a dare ordini, disposizioni e direttive e questo provocava un doppio circuito pericoloso. Da una parte, le organizzazioni criminali continuavano ad avvalersi dell'apporto organizzativo, ideativo e criminale del boss detenuto (il quale, tra l'altro, poteva usufruire di ulteriori relazioni stabilite all'interno del carcere che poi riversava all'esterno, arricchendo le organizzazioni criminali di nuovi sbocchi e collegamenti operativi). D'altra parte, le organizzazioni criminali potevano continuare a rafforzare il potere dei boss detenuti, i quali, all'interno del carcere, venivano ad usufruire di un'autorità, un peso e un carisma che consentiva loro di gestire ancora tutta una serie di vicende esterne di grande rilevanza; si trattava quindi di un circuito che bisognava in qualche modo interrompere e impedire. Questa era la funzione della norma quando essa fu introdotta, nel 1992.

Per farla breve (e per non tediare con la storia dello sviluppo normativo dell'istituto), osservo solo che si trattava di una norma molto scarna nei suoi contenuti: era composta da un solo comma, non prevedeva alcun rimedio giurisdizionale, non prevedeva alcuna specificazione dei contenuti che il provvedimento ministeriale doveva avere e non conteneva alcun riferimento alla procedura di applicazione e di impugnazione del provvedimento. Si trattava semplicemente di una norma che concedeva al Ministro di grazia e giustizia (anche su richiesta del Ministro dell'interno) il potere di sospendere le norme ordinarie di trattamento per i detenuti che erano ristretti per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario (cioè per quelli che allora erano i reati più gravi previsti dall'ordinamento penitenziario e che già impedivano la concessione dei benefici penitenziari della legge Gozzini).

Il primo problema che si pose fu quello del rimedio giurisdizionale che bisognava concedere ai detenuti, per la tutela dei loro diritti. Inizialmente, poiché si trattava di un provvedimento amministrativo emesso da un'autorità amministrativa, s'individuò il ricorso al Tar come rimedio ordinario di impugnazione. Ci furono però dei ripensamenti e dei ricorsi presentati all'autorità giudiziaria ordinaria.

La Cassazione si occupò anch'essa del problema, fin quando la Corte costituzionale, in una delle sue pronunce sull'argomento, nel 1995 (poi ribadita nel 1996), stabilì che il rimedio giurisdizionale era indispensabile per la legittimità costituzionale dell'istituto e che l'autorità giurisdizionale alla quale occorreva rivolgersi non poteva che essere il tribunale di sorveglianza, perché si trattava pur sempre del trattamento del detenuto nel suo complesso, sul quale aveva competenza esclusiva il tribunale di sorveglianza. Quindi, che si trattasse di lesione di diritti o di lesione di inte-

ressi, era prevalente il criterio della giurisdizione esclusiva del tribunale di sorveglianza, al quale andavano proposti i reclami in materia. Tant'è vero che, con la legge n. 11 del 7 gennaio 1998, si rimediò a questa lacuna e si introdusse il comma 2-bis, che stabiliva che sui reclami era competente il tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto al quale il condannato era assegnato.

Da allora ha inizio la stagione della competenza ufficiale dei tribunali di sorveglianza. Questa norma presentava però dei problemi, perché, come dicevo prima, era molto scarna nei suoi contenuti. Intanto non si trattava di un istituto fissato per sempre, ma di una norma che recava una scadenza, decorsa la quale occorreva rinnovarla. Ci furono due o tre rinnovi della legge da parte del legislatore, per proseguire la vigenza di questo istituto. Inoltre, non essendoci nessuna specifica disciplina delle modalità di applicazione e dei criteri ai quali il Ministero doveva attenersi, tutto veniva rimesso all'iniziativa del Ministro, il quale emetteva dei decreti che avevano una durata di soli sei mesi, prorogabili di altri sei mesi di volta in volta; questo provocava l'emissione continua di decreti di proroga a scadenza semestrale, cioè molto ravvicinata.

Questo fatto, oltre a creare dei problemi di sovraccarico del lavoro del dipartimento, creava anche dei problemi in materia di tutela giurisdizionale. Infatti, dal momento in cui il detenuto proponeva il reclamo fino al momento in cui veniva emessa la decisione spesso erano già decorsi i sei mesi ed era già stato emanato il decreto successivo, per cui il tribunale di sorveglianza diceva che non c'era più interesse a decidere su un decreto che era stato già superato e sostituito da un nuovo decreto. Anche in questo caso, di fatto, la tutela giurisdizionale veniva a mancare. Questo fu uno dei motivi per cui intervenne nuovamente la Corte costituzionale, affermando che, in ogni caso, il detenuto aveva interesse che vi fosse una pronuncia sulla legittimità del decreto, anche se nel frattempo questo era stato sostituito dal decreto successivo.

Come vedete, c'è stata tutta un'evoluzione giurisprudenziale che ha cercato di integrare una disciplina abbastanza lacunosa. Era quindi necessario dare stabilità all'istituto, attraverso una norma che lo fissasse per sempre, cioè che non lo prevedesse più in una situazione di emergenza, ma lo prevedesse come norma ordinaria di contrasto alla criminalità organizzata. Si era purtroppo compreso che i tempi per il contrasto alle organizzazioni criminali non erano destinati a essere brevi e che la lotta sarebbe stata di lungo termine. Non più dunque misure emergenziali, ma misure ordinarie e stabili di contrasto.

Fu nel 2002 che l'istituto venne stabilizzato attraverso una nuova disciplina, che eliminò la necessità di ricorrere ai rinnovi normativi e, allo stesso tempo, provvide a colmare tutte le lacune che la giurisprudenza aveva segnalato. Con la legge n. 279 del 2002 venne definita una disciplina organica, con la quale si prevedeva, già nella fase dell'emanazione, quali erano i pareri necessari, quali gli organi ai quali chiedere le informazioni necessarie per il decreto, quali gli organi proponenti, in cosa consistono esattamente le limitazioni al trattamento ordinario della detenzione;



tutti questi punti venivano elencati specificamente. I provvedimenti dovevano essere emessi, per la prima volta, con un termine che andava da un minimo di uno a un massimo di due anni, mentre le proroghe successive avevano la durata di un anno per volta.

Mentre per la prima applicazione occorreva scongiurare il pericolo che vi fossero dei collegamenti fra i detenuti ed associazioni criminali, terroristiche o eversive, per la proroga era invece previsto che non risultasse che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive fosse venuta meno. Come si vede, veniva richiesta una prova negativa: bisognava provare che non risultasse che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti potesse proseguire. Immediatamente dopo l'emanazione di questa legge, intervenne un'ordinanza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, che, forse per un passaggio della motivazione della sentenza non molto chiara o forse perché fu fraintesa dagli interpreti, fu utilizzata per legittimare un'interpretazione molto restrittiva. La nuova normativa quindi, invece di migliorare la tenuta complessiva dell'istituto, creò una serie di problemi di una certa rilevanza. Almeno nei primi anni, l'interpretazione dei tribunali di sorveglianza di quasi tutta Italia fu di ritenere che la prova negativa cui facevo cenno prima si trasformasse nella prova positiva dell'esistenza di collegamenti. La norma invece non diceva che non dovesse risultare l'esistenza di collegamenti. Mentre occorreva che non risultasse la capacità di mantenere i collegamenti, che è una cosa completamente diversa. Si legge nelle motivazioni di molti tribunali di sorveglianza, che, poiché non risultava positivamente che vi erano stati collegamenti tra il detenuto e l'ambiente esterno, ovvero le organizzazioni di appartenenza, non era legittimo prorogare il regime detentivo. Ciò creò naturalmente dei problemi, perché vi furono molte revoche di regimi detentivi speciali, con conseguenti problemi di ordine pubblico, anche perché le revoche riguardarono detenuti di un certo livello.

Tale interpretazione ha condotto a un paradosso: se il regime detentivo conseguiva il suo effetto cioè quello di impedire i collegamenti, allora esso non poteva essere prorogato, perché non erano provati collegamenti con l'esterno. Se non li impediva e se quindi i collegamenti continuavano a esserci, allora poteva essere prorogato. È un effetto paradossale della norma, che rivela chiaramente come quell'interpretazione non poteva essere esatta e corretta. In quel periodo ci fu un'elaborazione, da parte della dottrina e della giurisprudenza alla quale contribuì la stessa procura nazionale antimafia.

VELTRONI. Di che anno è l'ordinanza della Corte costituzionale?

MACRÌ. È del 2004: si tratta dell'ordinanza n. 417 del 2004.

Anche la Procura nazionale antimafia ha dato il suo contributo, attraverso una serie di interventi, di riunioni con i responsabili del DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria), di incontri anche con i presidenti dei tribunali di sorveglianza per chiarire il nostro punto di vista,

che era diverso da quello della maggioranza dei tribunali di sorveglianza, i quali peraltro non erano tutti concordi con quella linea. Cito ad esempio il tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha seguito un'interpretazione sempre molto fedele alla lettera e allo spirito della legge, con provvedimenti molto ben motivati, che furono tutti confermati in cassazione. Il fatto è che la giurisprudenza della corte di cassazione inizialmente ha avuto delle oscillazioni, ma poi si è stabilizzata su un'interpretazione, che ritengo corretta, secondo cui non era la prova dei collegamenti che bisognava fornire, ma la prova della persistenza della capacità di continuare ad operare tali collegamenti. Accadeva però che i procuratori generali, i quali sono gli organi del pubblico ministero che rappresentano l'accusa davanti ai tribunali di sorveglianza, non proponevano ricorso per cassazione e quindi impedivano alla corte di cassazione di pronunciarsi sulla correttezza e sulla legittimità delle pronunce del tribunale di sorveglianza. Questa è la situazione che, nel 2004, il procuratore nazionale Vigna espose in un'audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia di allora.

Con il tempo l'evoluzione giurisprudenziale si andò consolidando nel senso che vi ho già accennato. Erano infatti sorti alcuni problemi nel corso dell'interpretazione giurisprudenziale, il primo dei quali era quello del cosiddetto scioglimento del cumulo: spesso accadeva che il detenuto doveva scontare degli anni di reclusione per un reato di associazione di tipo mafioso inserito nell'articolo 4-bis, per il quale è prevista l'applicazione del regime detentivo, e poi continuava a scontare pene per reati non inseriti nell'articolo 4-bis, come ad esempio un omicidio, per il quale non era stata contestata la specifica aggravante dell'articolo 7. La giurisprudenza del tribunale di sorveglianza dichiarò pertanto che, a fini di garanzia del detenuto, il cumulo delle pene derivanti da condanne per diversi tipi di reato poteva essere sciolto anche in fase di applicazione del 41-bis, secondo una giurisprudenza elaborata in sede di benefici penitenziari. Si poteva quindi scindere la pena irrogata per il reato per il quale era prevista l'applicazione del 41-bis e le altre pene per le quali, invece, tale applicazione non era prevista. Pertanto, superati i quattro o cinque anni di pena previsti per l'articolo 416-bis, per il resto non c'era più la possibilità di applicazione dell'articolo 41-bis.

Tra l'altro, ciò derivava dal fatto che molto spesso i reati collegati, per i quali proseguiva la detenzione, non contenevano la contestazione formale dell'articolo 7 della legge del 1991, pur essendo stati commessi o per agevolare l'associazione mafiosa o avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa. Noi abbiamo sostenuto più volte sia l'illegittimità dello scioglimento del cumulo, sia la necessità che si desse rilievo non tanto alla contestazione formale dell'articolo 7, ma al dato sostanziale, ossia al fatto che il reato fosse da inquadrare in un contesto mafioso, commesso quindi per le finalità o con le modalità tipiche dell'organizzazione, il che realizzava lo scopo della legge.

Come ho sottolineato, simili problemi con il tempo furono risolti, poiché la giurisprudenza negli ultimi anni si è consolidata nel senso auspicato dalla dottrina: mi riferisco sia all'ottima monografia di Sebastiano

Ardita, direttore del DAP, il quale ha scritto una monografia per i tipi della Giuffrè, sia a quanto sostenuto dal nostro ufficio. Negli ultimi anni, il numero delle revoche era dunque andato diminuendo progressivamente. Tuttavia il legislatore del 2009, all'interno di norme sulla sicurezza di più ampio respiro, ha voluto rivedere l'istituto per porre fine definitivamente a ogni tipo di problema interpretativo.

Faccio un passo indietro per sottolineare che già nel dibattito precedente, a partire dal 2000, era sorta l'indicazione di sottrarre la suddetta competenza ai tribunali di sorveglianza del territorio per attribuirla a un organo diverso, che fu individuato da alcuni nel tribunale per le misure di prevenzione, da altri in un unico tribunale di sorveglianza con sede a Roma. La prima proposta di soluzione era motivata dal fatto che in questo caso non si trattava di una giurisprudenza sul trattamento del detenuto tradizionale bensì, essendo prevalente l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di un regime assimilabile a una vera e propria misura di prevenzione e, come tale, da affidare al tribunale per le misure di prevenzione del territorio in cui agiva l'organizzazione criminale. Ciò perché tale tribunale avrebbe potuto comprendere meglio le ragioni di sicurezza e di ordine che richiedevano l'applicazione dell'istituto.

Altri invece, come già evidenziato, propendevano per la competenza unica del tribunale di sorveglianza di Roma, in analogia a quanto disposto per i collaboratori di giustizia, per i quali è prevista la competenza di un unico tribunale di sorveglianza con sede a Roma, perché in tale città il collaboratore elegge domicilio presso la sede della commissione centrale per i collaboratori di giustizia. D'altra parte, non sarebbe stato possibile stabilire la competenza del luogo dove il collaboratore si trova, perché in questo modo si va a disvelare la sede protetta nella quale egli è stato allocato. Per tale ulteriore ragione, la competenza è stata attribuita a un tribunale unico nazionale. Questa soluzione ha provocato delle reazioni in dottrina: è stato sostenuto che con una scelta del genere vi sarebbe stata la violazione del principio del giudice naturale, ed è stato sottolineato che le esigenze che avevano dato luogo alla competenza unica per i collaboratori erano finalizzate più alla tutela della loro sicurezza che non all'esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza. Tuttavia, quest'orientamento è maturato ed è andato avanti.

L'ultimo provvedimento, la legge n. 94 del 2009, in alcuni punti modifica radicalmente l'istituto, mentre in altri acquisisce a livello normativo le conquiste giurisprudenziali degli anni precedenti e le stabilizza in norme di legge, in modo da assicurare per il futuro la soluzione dei vari problemi interpretativi sorti in precedenza. Infatti, l'articolo 41-bis modificato intanto fissa il presupposto per l'applicazione del regime soltanto ai delitti di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis, comma 1, «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso».

Debbo sottolineare che la norma è fatta male. La prima parte, in particolare, contiene veri e propri errori di tecnica legislativa. Se si prende in considerazione, ad esempio, l'espressione «nei confronti dei detenuti o in-

ternati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*», e si legge poi l'articolo 4-*bis*, ci si accorge che il primo comma è costituito da un unico periodo. E ciò per effetto delle modifiche introdotte nell'articolo 4-*bis*. Inoltre, il richiamo all'articolo 4-*bis* contiene già il riferimento all'espressione «delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso». Quindi nella norma è contenuta una ripetizione: la stessa prescrizione viene ripetuta due volte.

Alla fine del comma 2 è contenuta una specificazione: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-*bis*». In sostanza, il cumulo ormai non può essere più sciolto e il reato di tipo mafioso o terroristico vale come criterio che giustifica l'applicazione del regime detentivo per tutta la durata della pena, a prescindere dalla parte di pena applicata all'uno o all'altro dei reati. In questo caso la norma ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, ha recepito cioè il diritto vivente che si era formato attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, alla quale un po' tutti avevamo partecipato. Diverso è però il caso – bisogna precisare – in cui per il delitto presupposto ai sensi dell'articolo 4-*bis* sia intervenuta assoluzione, perché in quel caso il titolo verrebbe meno anche se la detenzione prosegue per altri delitti, perché quello è il titolo giustificativo dell'applicazione.

Varia inoltre la durata della misura, che non va più da uno a due anni, nella sua applicazione iniziale, ma è di quattro anni fissi; allo stesso modo le proroghe sono di due anni fissi. Guardando la dottrina intervenuta fino ad ora sull'argomento si possono leggere delle critiche a tal proposito. Si dice, infatti, che il legislatore è stato troppo rigido nell'approvare una previsione che manca di flessibilità, che cioè non dà al Ministero la possibilità di dare un'applicazione flessibile in relazione alla gravità e alla rilevanza della posizione del detenuto. Per boss di grande rilevanza locale e nazionale i quattro anni iniziali possono andare molto bene, ma per un personaggio minore si potrebbe anche graduare il termine da un minimo ad un massimo.

LUMIA. Lo abbiamo fatto in modo consapevole.

MACRÌ. Espongo alla vostra valutazione tutti gli aspetti, positivi e negativi, che emergono dai commenti intervenuti sulla materia.

La proroga è disposta non quando non risulta che sia venuta meno la capacità, ma «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione (...) non è venuta meno». Quindi non si richiede più la prova negativa, che sarebbe stata difficile da dimostrare, tant'è che si parlò di inversione dell'onere della prova, ma occorre una prova positiva della persistenza della capacità di collegamento. Per offrire dei parametri concreti per la valutazione della persistenza della capacità di collegamento, il legislatore ha indicato dei criteri oggettivi, che naturalmente non sono tassativi, ma che hanno una funzione esemplificativa, nel senso

che se ne possono rinvenire altri, anche molto diversi. Il legislatore ha comunque fissato nel testo di legge alcuni criteri in base ai quali si può ritenere persistente la capacità di collegamento.

La norma impone di tener conto «del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario» – direi che quest'ultimo è il criterio più eterodosso, meno omogeneo, rispetto agli altri – «e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Ripeto che si tratta di criteri esemplificativi, ma che comunque appaiono indicativi della persistenza della capacità.

Il legislatore aggiunge, sempre per togliere quei dubbi interpretativi che si erano posti con la precedente normativa, che «il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità». Molto spesso abbiamo letto nelle ordinanze dei tribunali di sorveglianza che, visto il lungo tempo trascorso dalla prima applicazione, si riteneva che la capacità fosse venuta meno o si fosse attenuata fortemente. Si dice, dunque, che di per sé il decorso del tempo non è sufficiente, ma che devono ricorrere anche gli altri elementi previsti dalla legge.

Vorrei fare ora un'autocitazione; ciò non è mai molto simpatico, ma lo faccio per una piccola vanità dell'ufficio e non mia personale. Devo dire, infatti, che già nel 1998 la Procura nazionale antimafia aveva elaborato – e per caso lo ha fatto proprio chi vi parla – delle linee di orientamento sull'applicazione del regime speciale dell'articolo 41-bis, in cui si diceva, tra l'altro, che non si può applicare tale articolo a tutti i detenuti che hanno commesso i reati previsti dalla legge e che è pertanto necessario fissare dei criteri, che abbiamo comunicato alle procure e agli organi di polizia. Secondo tali criteri, il regime può essere applicato: ai capi, agli organizzatori, ai promotori e ai dirigenti delle organizzazioni di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del DPR n. 309 del 1990, la cosiddetta legge droga, quindi ai capi promotori; ai mandanti, agli organizzatori e ai finanziatori dei reati di omicidio o di strage eseguiti avvalendosi del vincolo associativo; agli esecutori dei reati di questo genere, quando però questo ruolo risulta esercitato con particolare continuità e professionalità; quando ci sono elementi di collegamento con settori deviati delle istituzioni, della massoneria, con organizzazioni eversive o terroristiche, con formazioni militari o politiche straniere, dedite ad attività di tipo terroristico ed eversivo, perché questo ovviamente ne rafforza la pericolosità; quando si tratta di elementi inseriti con ruoli direttivi o comunque di rilievo nel circuito del riciclaggio internazionale dei profitti illeciti.

Questo dicevamo nel 1998.

Il legislatore ha fatto propri alcuni di questi criteri e li ha recepiti. Noi, per esempio, parlavamo di ulteriori profili come: la prosecuzione dell'esistenza delle attività criminali, ovvero se l'organizzazione continua ad essere operativa sul territorio, dei collegamenti operativi dell'organizzazione; la presenza di latitanti di spicco appartenenti all'organizzazione di cui sopra, con conseguente pericolo di scambi di informazioni e diret-

tive; la permanenza nei ruoli direttivi delle organizzazioni di appartenenza anche dopo l'inizio della detenzione desumibile da dichiarazioni di collaboratori; la prosecuzione dell'attività di proselitismo anche all'interno dell'ambiente carcerario; l'accertata attività di inquinamento probatorio o di tentativi di inquinamento probatorio; la pendenza di procedimenti a carico del detenuto e il verificarsi di avvenimenti all'esterno (omicidi, stragi, sequestri di persone e fenomeni di inquinamento) dai quali possa desumersi la possibile committenza ad opera dei personaggi detenuti. Questi erano i criteri stabiliti nel 1998 e che abbiamo ritrovato, seppur parzialmente e con qualche modifica, nella previsione del legislatore.

Gli aspetti critici che probabilmente daranno luogo ad alcune eccezioni di incostituzionalità – c'è da aspettarsi che questo avvenga – sono soprattutto due. Il comma 2-ter della precedente disciplina, che dava al detenuto la possibilità di richiedere la revoca del trattamento speciale prima della scadenza per cause sopravvenute, come per esempio l'assoluzione, è stato abrogato. Era inoltre previsto, avverso il rigetto o il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione, il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza secondo i criteri tradizionali del procedimento amministrativo. Questa possibilità è stata eliminata e, pertanto, si dubita se l'amministrazione penitenziaria, a prescindere da questa previsione, possa in ogni caso revocare d'ufficio il regime detentivo applicato sulla base del principio generale che ogni pubblica amministrazione può revocare i provvedimenti che ha emesso o per esigenze di autotutela o per cause sopravvenute che, comunque, rispondono a criteri di legittimità dell'operato della pubblica amministrazione. In ogni caso, quello che rileva è che avverso il rifiuto, espresso o tacito, del Ministero a revocare anticipatamente il regime detentivo non è possibile proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Questo è un primo profilo che voglio segnalare perché su di esso potrà intervenire la Corte costituzionale.

Il secondo aspetto concerne il fatto che nella disciplina precedente c'era una vasta gamma di provvedimenti di sospensione del trattamento ordinario. Si stabiliva, infatti, che il regime potesse provvedere una serie di limitazioni ai colloqui, alle ore d'aria, ai pacchi; adesso, invece, il tenore della norma è espresso dalle parole: l'applicazione delle regole di trattamento prevede. La formulazione attuale, quindi, contiene delle restrizioni obbligatorie che poi enuncia dettagliatamente. Ciò significa che sono obbligatorie tutte contemporaneamente. Questo è il dato normativo nuovo che è stato oggetto di critica, sempre in relazione alla famosa flessibilità che ogni provvedimento deve avere per graduare i trattamenti a seconda del peso criminale del soggetto e perché toglierebbe al tribunale di sorveglianza la possibilità di intervenire su queste misure. Già c'è un'eccezione di legittimità costituzionale proposta a settembre dal tribunale di sorveglianza di Roma proprio sulla limitazione delle ore d'aria (da quattro a due) sulle quali il tribunale dice di non potersi pronunciare perché la nuova legge non dà la possibilità al tribunale di intervenire nel merito dei contenuti del provvedimento, ma unicamente sulla sussistenza dei pre-

supposti o della prima applicazione o della proroga. Questo ricorso è pendente davanti alla Corte costituzionale.

Queste misure sono: l'adozione delle misure di sicurezza interna ed esterna per la necessità di impedire i contatti anche all'interno con elementi delle organizzazioni contrapposte o con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione; la riduzione dei colloqui nel numero di uno al mese, la possibilità di colloqui telefonici sempre con i familiari solo quando non hanno potuto usufruire del colloquio mensile; la riduzione dei colloqui con i difensori a un massimo di tre alla settimana; la previsione che tutti i colloqui siano videoregistrati, compresi quelli con i familiari e con la sola eccezione di quelli con i difensori; la limitazione delle somme dei beni e oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti; la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, tranne quella con i membri del Parlamento, con le autorità europee o nazionali; la limitazione della permanenza all'aperto a due ore invece che a quattro e con gruppi di socialità ridotti da cinque a quattro elementi.

Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica, per impedire rapporti tra sezioni diverse dello stesso istituto carcerario, come scambiare oggetti e cuocere cibi in comune.

È poi previsto il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza unico di Roma. La novità in questo caso è data, oltre che dalla previsione di un organo giurisdizionale unico, anche dal fatto che per la prima volta le funzioni di pubblico ministero davanti al tribunale di sorveglianza di Roma possono essere esercitate non solo dal pubblico ministero naturale, che è l'ufficio del procuratore generale della corte d'appello, ma anche da un magistrato della Procura nazionale antimafia o dai procuratori che sono titolari delle indagini preliminari, nel caso in cui l'articolo 41-*bis* sia stato applicato durante la fase delle indagini preliminari, o dal procuratore della Repubblica competente per il dibattimento nel caso in cui il processo sia già arrivato alla fase del dibattimento.

Gli stessi organi che possono partecipare all'udienza sono poi titolari del potere di promuovere il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza. La partecipazione all'udienza è prevista attraverso videoconferenza. Questo era già stato disposto, per la verità, in precedenza per evitare il turismo giudiziario e possibilità di contatti nella fase delle udienze; poi, l'ultima novità di rilievo introdotta dalla nuova normativa, è la previsione di una norma specifica sanzionatoria aggiunta al codice penale (l'articolo 391-*bis*) relativa all'agevolazione per detenuti internati o sottoposti alle regole di trattamento. È previsto che chiunque agevoli il detenuto a mantenere collegamenti con l'esterno e a superare le restrizioni previste dall'articolo 41-*bis*, comma 2, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. C'è un'aggravante specifica se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un esercente della professione forense (l'avvocato) e in questo caso la reclu-

sione è da due a cinque anni. Anche questa era una norma sanzionatoria della quale la Procura nazionale antimafia aveva suggerito l'introduzione.

Questa è una rassegna lacunosa e sintetica della nuova normativa, ma passiamo adesso ai risultati. Ho con me alcuni prospetti dei risultati che conseguono alla nuova disciplina che sono decisamente positivi per la tenuta dell'istituto; il numero degli accoglimenti dei reclami si è abbattuto in maniera drastica.

Negli anni passati si era avuta un'incidenza di accoglimenti che si aggirava, anno per anno, nell'ordine di decine e a volte di centinaia di casi. Nel 1993 ci sono stati 36 decreti annullati, su 129 nuovi decreti e 355 proroghe. Il massimo è stato raggiunto nel 2006, con 89 decreti annullati, mentre nel 2008 ci sono stati 68 decreti annullati. Nel 2010 ci sono stati soltanto 6 annullamenti. Dal settembre 2009, quando è entrata in vigore la legge, fino al maggio 2010 abbiamo avuto soltanto 7 accoglimenti di reclami, contro 159 rigetti, 66 dichiarazioni di inammissibilità, 123 dichiarazioni di non luogo a procedere o di non doversi procedere, 7 dichiarazioni di incompetenza e 9 provvedimenti di riunione. La percentuale è stata quindi abbattuta drasticamente; i risultati raggiunti non possono che essere considerati positivi.

La Procura nazionale antimafia in una prima fase ha atteso che il tribunale di sorveglianza di Roma notificasse gli avvisi dell'udienza. Siamo quindi intervenuti per fare presente che anche noi eravamo parti processuali previste dalla legge e, come tali, destinatari degli avvisi di fissazione delle udienze. Dal 1° marzo di quest'anno, il PNA ha stabilito la nostra partecipazione a tutte le udienze tenute dal tribunale di sorveglianza di Roma in materia di 41-bis.

Abbiamo avuto degli incontri con il procuratore generale presso la Corte d'Appello Ciampoli, il quale in un primo tempo pensava che noi volessimo partecipare saltuariamente; gli abbiamo chiarito che la nostra presenza sarebbe stata fissa, accanto al rappresentante della procura generale, con il quale ci siamo sempre coordinati in termini molto positivi. Abbiamo instaurato dei collegamenti con il nuovo presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, dottor Tamburino, il quale è stato molto lieto di iniziare una fase di collaborazione con il nostro ufficio. Dal 1° marzo, come dicevo, io stesso ho redatto il turno di udienza e, a rotazione, tutti i magistrati della procura nazionale si stanno recando in udienza per sostenere l'accusa. Qual è il motivo per il quale vogliamo partecipare? In precedenza, su impulso del procuratore Vigna e per rimediare alle lacune di conoscenza che i procuratori generali (ad esempio di Ascoli, di Torino, di Ancona o di Perugia) avevano circa la posizione processuale del detenuto, noi avevamo iniziato a trasmettere ai procuratori generali una relazione sul detenuto, alla vigilia delle udienze, proprio per sopperire alle ovvie lacune che essi potevano avere sulla materia.

Una volta addirittura – il fatto è stato citato dal procuratore Vigna – ci è pervenuta richiesta, di sapere se avevamo notizia di un tale di nome Riina Salvatore. Evidentemente non era molto noto e c'era qualcuno che aveva bisogno di informazioni. Dunque noi ci siamo assunti questo inca-



rico. Quello che facevamo per corrispondenza oggi possiamo farlo personalmente; possiamo fornire al tribunale di sorveglianza tutta una serie di notizie, di cui disponiamo in quanto titolari di una banca dati e titolari di conoscenze organizzate su tutto il territorio nazionale, anche superiori a quelle che può fornire il procuratore della Repubblica del luogo.

Spesso capita che un detenuto sia stato condannato a Palermo, a Milano e a Bologna contemporaneamente. Il procuratore di Palermo, di Milano o di Bologna conosce soltanto il suo processo, mentre noi sappiamo dell'esistenza di più processi, conosciamo gli elementi di accusa dei processi e sappiamo in quali dichiarazioni di collaboratori il detenuto è stato nominato e coinvolto. Possiamo quindi offrire un panorama molto più ampio e dettagliato. Questo nostro contributo è stato valutato positivamente dal tribunale di sorveglianza, il quale ha bisogno di disporre di documenti e di materiale probatorio sui quali fondare le proprie valutazioni. Quando sono andato in udienza, è capitato che si rendesse necessario disporre, nel giro di qualche ora, di un documento del quale il tribunale non era fornito. Attraverso una telefonata, ho fatto fare una ricerca del documento sulla banca dati, l'ho fatto registrare su CD e l'ho fatto portare per mezzo di un autista; nel giro di mezz'ora il tribunale disponeva del documento ed è stato felicissimo di poterlo utilizzare per la decisione. Questo meccanismo ci consente un tipo di approccio e di contributo sicuramente diverso e più efficiente.

A questo punto, quali sono i problemi? Da una parte, il tribunale di sorveglianza si è trovato sottoposto a un carico di lavoro per effetto della competenza unica nazionale; dall'altra la molteplicità dei p.m. di riferimento potrebbe gravare il tribunale di sorveglianza dell'onere di fare le copie dei fascicoli per tutti, tanto che per non incidere sulle loro risorse, anche materiali, abbiamo deciso di farci le copie con nostro personale e fornendo carta e inchiostro. In questa prima fase c'è una notevole attività; poi con il tempo il carico sarà molto più ridotto, dal momento che i provvedimenti avranno una durata di quattro anni.

C'è poi il problema delle strutture, a causa di una duplice esigenza. C'è l'esigenza, prevista dalla legge, di creare delle strutture tali da impedire i collegamenti interni; non basta prevedere che siano in numero di quattro nell'ora d'aria oppure disporre l'isolamento, se poi la cella di Tizio si trova di fronte alla cella di Caio e, quindi, possono comunicare a voce o da un piano all'altro. Occorre creare delle strutture tali da impedire questi rapporti di tipo anomalo.

C'è poi il problema della formazione dei gruppi di socialità. Questo è un problema che, in qualche modo, deve essere risolto; formare i gruppi, infatti, non è facile. Come devono essere formati? Devono essere composti da persone appartenenti alla stessa area criminale o è meglio mettere in contatto il napoletano con il calabrese e il siciliano con il pugliese? Qual è il sistema più pericoloso e qual è il meno pericoloso? Quando era vigente la precedente normativa, abbiamo avuto un incontro con il DAP, che ci sollecitò a lavorare assieme su questo tema. Inizialmente avevamo fornito una soluzione che privilegiava la formazione di gruppi eterogenei, proprio

per impedire la persistenza dei gruppi organizzati. Ogni soluzione, però, presenta conseguenze positive e negative.

Questo è il caso dell'incontro tra Graviano e Schiavone, che è finito poi sulla stampa; esso è stato concordato nel corso di una riunione che si è tenuta in DNA con la partecipazione dei procuratori di Napoli e di Palermo, i quali sono stati resi edotti che questa sarebbe stata la soluzione. Il rappresentante del DAP ha detto, infatti, che in quel momento non poteva che mandarlo a Milano, dove c'era Graviano. Ha chiesto se vi fossero controindicazioni e gli è stato risposto di no; il procuratore aggiunto di Napoli Franco Roberti ha detto di non avere controindicazioni in quel momento nei confronti di tale soluzione. Si era anzi discusso se fosse stato preferibile mandarlo con Lo Piccolo o con Graviano e si è finito che sarebbe stato meglio con Graviano. Da qualche parte deve pur andare e con qualcuno s'incontrerà: non si chiamerà Graviano, ma in qualche altro modo.

Il problema è questo, tant'è vero che il DAP ci segnala che la «tenuta» dell'istituto dipende anche dal fatto che esso non s'inflazioni, perché se il numero dei detenuti sottoposti a tale regime continuerà ad aumentare, come sta accadendo in questo periodo, sarà molto più difficile continuare a garantire le condizioni di sicurezza e di isolamento, che sono previste dalla legge e che sono necessarie. I detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* crescono di mese in mese. Il 6 maggio erano 668 e già il 10 maggio sono cresciuti di tre unità, arrivando a 671. Alla fine dell'anno scorso erano 620, ora sono circa 670: è una crescita che in qualche modo va contenuta, altrimenti l'istituto imploderà, non sarà gestibile e ci saranno dei problemi crescenti. Ora si sta studiando se è meglio concentrare tali detenuti in pochi istituti o disperderli in molti. Se bisogna privilegiare le strutture insulari, come dice la legge, occorrerà individuarle e provvedere agli interventi necessari: l'isola di Pianosa, in tal caso, potrebbe rappresentare una idonea soluzione.

Il problema però c'è ed è serio, anche perché molti procuratori, a seguito delle operazioni di polizia e degli arresti, vorrebbero che almeno alcuni dei detenuti più importanti vengano assegnati al regime del 41-*bis* e ciò per tanti motivi, anche per dimostrare la presenza di un'azione forte di contrasto. Ciò però provoca un aumento dei detenuti sottoposti al regime e una difficoltà nel compiere una selezione rigorosa dei soggetti che veramente devono essere sottoposti al 41-*bis*, rispetto a coloro per i quali probabilmente questa necessità non sussiste più. Il tribunale di sorveglianza assolve una funzione di selezione degli elementi che – essendo sottoposti da 15 o da 20 anni al 41-*bis* o avendo oggettivamente perduto capacità e spessore criminale – possono tornare al regime ordinario. In tali casi non siamo certo noi a «fare le barricate», visto che anzi abbiamo tutto l'interesse che ci sia una selezione dei detenuti soggetti al regime, perché vogliamo che esso funzioni per chi lo merita davvero e non per una massa indistinta di personaggi, creando così soltanto confusione.

Nel fornirvi questo quadro probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa, su cui comunque spero di poter tornare rispondendo alle vostre eventuali domande.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro audito per la sua ampia ed esauriente relazione introduttiva.

Come di consueto, i nostri lavori procedono con le domande dei colleghi, che hanno circa quattro minuti di tempo ciascuno. Il dottor Macrì replicherà alla fine di tutti gli interventi e, se lo vorrà, potrà fornire successivamente per iscritto risposte più puntuali o le integrazioni alle risposte che darà immediatamente «a braccio».

LUMIA. Presidente, desidero ringraziare il nostro audito, che ci consente di entrare nel vivo delle questioni che affrontiamo da anni nella presente Commissione, alcune delle quali sono ancora molto aperte, danno apprensione e non ci consentono di rendere il regime del 41-*bis* efficace, così come è stato pensato e come le norme ci aiutano ad ottenere.

La preoccupazione principale che ha sempre avuto la Commissione – così come chi ha preparato il testo di riforma in quelle ore, in cui abbiamo trovato finalmente una concordia e un'unità positiva sull'argomento – era proprio quella di evitare un'interpretazione creativa da parte dei tribunali di sorveglianza, che ha causato il più delle volte danni incalcolabili, tranne qualche rara eccezione come quella di Trieste, che è stata citata in precedenza. Penso, dunque, che la recente normativa abbia consentito passi in avanti notevoli, al di là dei ritocchi e delle correzioni che si potranno comunque fare alla luce dell'esperienza che matureremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Vorrei dunque porre alcune questioni al nostro audito, che attengono innanzitutto alla vostra lettura odierna su come il mondo dei soggetti sottoposti a tale regime – fatto di capi, spesso anche di primo piano – sta reagendo al 41-*bis*. Vorrei sapere se essi ritengono che la partita sia persa oppure se si adattano e si organizzano per violare il 41-*bis*. Le chiedo inoltre se sono in corso dialoghi tra i detenuti sottoposti al 41-*bis*, come spesso è accaduto in passato, per trovare una strategia e una soluzione comune.

Vi è poi un altro quesito che va sempre in tale direzione. Le chiedo, infatti, se esistono oggi, da quel che sapete, tentativi di costruire quella perversa e furbesca strategia della cosiddetta dissociazione, che in questa Commissione abbiamo sempre bollato come pericolosissima, per le note differenze con il mondo del terrorismo e dunque per la necessità di non «abboccare» a un tranello pensato da molti capi, con in testa Pietro Aglieri. Le chiedo, dunque, se ci sono ancora tentativi di questo tipo e se conoscete organi dello Stato e delle istituzioni che coltivano idee di tal genere. Vorrei poi sapere qualcosa in più sui cosiddetti gruppi di socialità.

Signor Presidente, credo sia opportuno proseguire in seduta segreta.

PRESIDENTE. Segretiamo i nostri lavori.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 22,19).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 22,24).*

*(Segue LUMIA).* Vorrei ora soffermarmi sulla vicenda di Pianosa e dell'Asinara. Sono stato uno di coloro che ha voluto che nella norma si inserisse in modo chiaro il riferimento all'insularità, per favorire la riapertura delle strutture di queste due isole. Dottor Macrì, la DNA ha preso posizione su questo tema? Avete espresso un parere positivo? Avete sposato l'idea che si prevede oggi nella norma? Si sta procedendo per garantirne l'apertura?

Signor Presidente, sono stato a Pianosa e credo che la Commissione antimafia dovrebbe visitare l'isola, perché sta cadendo a pezzi, mentre la parte che riguarda i detenuti in regime di 41-*bis* ha le caratteristiche richieste. Ho letto su un'agenzia di stampa che il dottor Ionta propone quello che considero l'errore che non si dovrebbe mai compiere, ossia concentrare in due o tre istituti tutti i detenuti in regime di 41-*bis*. È vero che non dobbiamo allocarli a Sud, ma non bisogna commettere l'errore di concentrarli in un numero così limitato di luoghi. Abbiamo bisogno di una dozzina almeno di istituti dedicati espressamente a tale regime, nonché della riapertura di Pianosa e dell'Asinara per i soggetti più importanti. Tenuto conto che nelle isole minori gli istituti ordinari già ci sono, non capisco perché non si possano riaprire gli istituti per i detenuti del 41-*bis*, così come prevede la legge.

PRESIDENTE. Su tale argomento ascolteremo anche il dottor Ionta nella prossima audizione.

SALTAMARTINI. Signor Presidente, esprimo la mia preoccupazione su una sottolineatura del dottor Macrì in ordine alla giurisprudenza sull'articolo 27, concernente il trattamento dei detenuti. A tal proposito, probabilmente dovremo prepararci a un eventuale intervento negativo e graduando il trattamento. Si può sempre prevedere una norma che indichi una durata da quattro a otto anni per la revoca di cui all'articolo 41-*bis*; poi il giudice di sorveglianza può graduare e vigilare sull'esecuzione della sanzione. Vorrei sapere dal dottor Macrì se tra i criteri di attribuzione previsti dalla legge si possano ricomprendere anche misure che tengano conto del comportamento del condannato in relazione alle vittime della criminalità. C'è un profilo delle vittime della criminalità di cui il legislatore non ha tenuto conto.

In seconda analisi, sarebbe possibile valutare, come evidenziato anche dal senatore Lumia, il comportamento all'interno degli istituti di pena in chiave più prettamente rieducativa, individuando astrattamente dei criteri finalizzati a un percorso di reinserimento sociale? Diversa-

mente, dovremmo pensare che tutto il sistema della pena vada a frustrare la finalità del reinserimento sociale.

MARITATI. Signor Presidente, credo che, alla luce degli sviluppi del fenomeno criminale mafioso, non possiamo sperare che esso sia superabile in tempi brevi. Al contrario, i segnali non sono di declino, bensì di rafforzamento e di evoluzione: il fenomeno mafioso si va trasformando, estendendo e radicando in misura sempre maggiore. Sulla base di tale premessa, ritengo che l'istituto del 41-*bis* debba trovare un assetto più definitivo e più efficace. Le chiedo dunque quale sia la situazione carceraria al momento.

Riallacciandomi all'introduzione del collega Lumia, vorrei sapere in maniera più specifica se avete registrato violazioni rilevanti, pericolose o dannose delle regole previste dall'articolo 41-*bis*. In caso positivo, quali sono state le ragioni di tali violazioni? Sono stati adottati dei provvedimenti? Ritenete che sia necessario un intervento normativo, non a fini restrittivi, ma per rendere l'istituto, per quanto possibile, ancora più efficace?

Poiché vi sono state notizie su casi di violazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, vorrei sapere da lei, dottor Macrì, se esse abbiano un fondamento. Di che livello sono state tali violazioni e quali rimedi si possono opporre? Vorrei conoscere la situazione attuale sul piano del regime carcerario.

La riapertura delle carceri nelle isole, secondo la vostra opinione, rappresenta una soluzione oppure se ne può fare a meno?

Sull'opportunità di attuare una concentrazione di alcuni detenuti è già stata posta una domanda.

Concludo il mio intervento accennando al caso Pannunzi. Vorrei che lei ci rendesse edotti di quanto è accaduto e se vi saranno delle conseguenze. È inconcepibile che un soggetto di questo livello venga trasferito in una struttura ospedaliera esterna quando vi sono strutture ospedaliere interne al circuito carcerario. Dalle notizie di stampa abbiamo appreso che addirittura vi sarebbe stato un trasferimento da una struttura sanitaria pubblica a una privata. Perché Pannunzi è riuscito a fuggire? Se è stato concesso a un soggetto di tale pericolosità un permesso di curarsi all'esterno, il male doveva essere grave, ciò però è stato decisamente smentito dai fatti.

LI GOTTI. Signor Presidente, desidero ringraziare il dottor Macrì per l'esauriente *excursus* sulla normativa in materia di 41-*bis*. Il giudizio degli effetti del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, così come si è evoluto e rafforzato nel tempo, è stato definito positivo sulla base di una griglia di valutazione fondata sulla caduta verticale dell'accoglimento dei reclami; si tratta sicuramente di un indicatore positivo della tenuta dell'istituto.

A me interessa invece un altro aspetto. L'osservatorio della Procura nazionale antimafia ha valutato il tipo d'impatto dell'articolo 41-*bis* sul-

l'organizzazione criminale? Al di là della misura in cui la legge sta funzionando nella sua applicazione attraverso la caduta dei reclami e le revoke del trattamento speciale, la Procura nazionale antimafia ha colto fenomeni di sbandamento e di disorientamento delle organizzazioni criminali a causa del regime carcerario dei boss mafiosi?

Nel corso degli anni, le organizzazioni criminali, che in genere sono sempre estremamente capaci di modulare il proprio modo di pensare, di agire e di organizzarsi con estrema tempestività e ponendo in essere dei rimedi, sono state in grado di ammortizzare l'effetto del 41-*bis*, riuscendo a convivere anche con il carcere duro? Al di là della validità dell'istituto, a me interessa avere una valutazione di questo tipo.

Vi sono poi due aspetti marginali che vorrei trattare. La nuova formulazione dell'articolo 41-*bis* sta creando problemi in ordine alla competenza esclusiva del tribunale di Roma e comportando violazioni della norma sul giudice naturale? Vorrei sapere se ci sono alcuni problemi in questa direzione oltre che sull'ordinarietà dell'istituto che da speciale è passato a una disciplina più ordinaria.

Infine, faccio una mia speculazione dottrinale: sull'idea di inserire l'istituto previsto dall'articolo 41-*bis* nelle misure di prevenzione, che era la tesi di Sebastiano Ardita, si ragiona ancora oppure ha perso ormai la necessità di essere sviluppata?

VELTRONI. Signor Presidente, ringrazio il dottor Macrì per l'esposizione. Il giudizio che lei ha dato è motivo di soddisfazione, se può essere usata questa espressione. Sentire che delle norme approvate hanno per il vostro lavoro un effetto che lei ha giudicato positivo e che forse c'è stato un eccesso di rigidità non dispiace, essendo abituati ad avere delle zone di buco nella normativa.

Vorrei porle tre domande, due più specifiche, una più impegnativa.

C'è un modo di censire il numero delle famiglie dei detenuti con il regime previsto dall'articolo 41-*bis* che ricevono un sostegno da parte delle organizzazioni criminali? Lo dico perché questo è uno degli aspetti della struttura di tessuto sociale delle organizzazioni criminali più forte, rilevante e strutturato.

Venendo alla seconda questione, funziona ed è senza smagliature la videoregistrazione di tutti i colloqui? In quest'ambito, vi risulta esservi stata nella recente applicazione dell'articolo 41-*bis* qualche smagliatura e cioè che qualche informazione, qualche messaggio, qualche comunicazione sia potuta sortire all'esterno?

Il terzo problema riprende quanto detto dal senatore Lumia. L'espressione «gruppi di socialità» fa pensare al catechismo più che a una situazione di questo tipo. Che attraverso questi gruppi si possano costituire dei vertici – non ripeto quanto detto dal senatore Lumia perché non chiedo la segretezza, ma valgono i nomi fatti dal collega – è qualcosa che dovrebbe essere impedito nel nostro sistema. Non so come ci si potrebbe organizzare e capisco che il numero dei detenuti complica le cose perché la frammentazione è tale da rendere non praticabile l'incontro, però bisogna

trovare un modo. Lei onestamente ha detto che nasce un problema in entrambi i casi, sia se si mettono insieme solo i mafiosi, sia se si mettono insieme i detenuti di mafia, camorra e 'ndrangheta. Questo è vero. *Summit* di capi mafia o, ancora peggio, un coordinamento interforze tra le varie organizzazioni criminali nelle carceri non possono proprio avvenire.

Alla luce della sua esposizione, che apprezzo moltissimo, voglio ribadire e rafforzare condividendo la perplessità espressa dal senatore Lumia: non possiamo accettare che nelle nostre carceri si svolgano delle riunioni dei capi delle organizzazioni sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, perché sarebbe un'insopportabile contraddizione rispetto allo spirito della stessa legge.

TASSONE. Signor Presidente, come ricordavano i colleghi, abbiamo discusso di questo istituto cercando i termini e i modi più opportuni per modificare la legislazione esistente. Voglio, a tal proposito ricordare, la riunione del 3 maggio del 2007. Due anni fa c'è stato questo processo che si è concluso con la legge n. 94 del 2009 che ritengo fondamentale.

Volevo fare un ragionamento brevissimo recuperando e raccogliendo le cose dette dai colleghi.

Procuratore Macrì, è vero che alcuni latitanti sono stati consegnati alla giustizia per opera ovviamente delle forze di polizia che molte volte svolgono il loro lavoro in termini encomiabili. Bisogna considerare però che ci sono anche le cosiddette svendite di alcuni capi da parte degli associati: alcune organizzazioni per rinnovarsi consegnano o forniscono la pista per rintracciare e liquidare i capi latitanti che sono ingombranti. Questo è il dato.

Ovviamente poi abbiamo l'istituto previsto dall'articolo 41-*bis*. Un interrogativo che pongo a voce alta per fare un ragionamento completo: alle nuove leve di alcune organizzazioni interessa il regime previsto dall'articolo 41-*bis* affinché sia sempre più forte e chiuso, elimini ogni flessibilità ed eviti un governo dall'interno delle carceri? L'articolo 41-*bis* è stato importante perché è ciò che più traumatizza il criminale, insieme alle misure che, per alcuni versi, intaccano il patrimonio illecito. Ci si muove, quindi, anche in termini scomposti.

Se parliamo dei gruppi di socialità – tema riproposto dal senatore Lumia –, allora ci poniamo un interrogativo, come ha fatto anche il collega Maritati poco prima: la paura di questa eterogeneità – o di questa omogeneità a seconda del punto di vista dal quale guardiamo il fenomeno – preoccupa perché si parte dal principio che anche in regime di 41-*bis* si riesce a colloquiare o a governare all'esterno? Questo è il dato che emerge: se questo regime fosse impenetrabile o impermeabile, ci porremmo il problema del gruppo sociale e della socializzazione catechistica cui faceva riferimento l'onorevole Veltroni? Ebbene, se ci poniamo questo interrogativo, vuol dire che esiste il problema dell'agibilità di questi istituti di pena speciale. Abbiamo aggiustato alcuni fatti normativi, abbiamo tolto la flessibilità, l'elasticità e quell'area di ambiguità che c'era nei ricorsi, nella

proroga e nei decaloghi ricordati, ma non c'è dubbio che c'è ed esiste realmente il problema degli istituti penitenziari.

La Procura nazionale antimafia sta in giudizio ed è presente presso il tribunale di sorveglianza, che poi in fondo è la memoria unificante di tutto ciò che è avvenuto in riferimento al detenuto (un supporto unificante e tecnico). Era un limite, allora, quando si doveva fare la proroga. Tant'è vero che si è discusso: chi la fa? Dove? L'ultimo procuratore che ha seguito il dibattimento oppure quello che ha iniziato e avviato le prime indagini? C'è stato questo dibattito e questo confronto. Che tipo di esperienze sta facendo la Procura nazionale antimafia su questi aspetti, in rapporto sia agli istituti penitenziari, sia a questi percorsi presso il tribunale di sorveglianza?

CARUSO. Signor Presidente, signor procuratore, sono stato uno dei componenti di questa Commissione che hanno provocato l'apertura di un *focus* sulla questione del 41-*bis*, traendo spunto da fatti di cronaca, ma anche perché credo che questo aspetto rientri all'interno del tema principale di cui la Commissione si deve occupare. Molte delle cose che sono state chieste, secondo la mia opinione, riguardano più pertinentemente la fase successiva delle nostre audizioni, che investirà il DAP e le logistiche che il DAP stesso intende impiegare. Alcune riflessioni dei colleghi sono assolutamente condivisibili e alcuni degli interrogativi che essi hanno posto sono naturali; credo tuttavia che le risposte più pertinenti ci dovranno pervenire dagli esponenti del DAP.

La ringrazio per l'*excursus* sull'istituto del 41-*bis* che lei ha voluto consegnarci, dottor Macrì. Molti di noi sono stati più o meno protagonisti di questa evoluzione normativa; alcuni hanno anche pagato qualche prezzo. Restrungendo il mio intervento a questo tema, vorrei porle tre domande, una di carattere generale e altre due di carattere specifico. In primo luogo, vorrei sapere se, tenendo ferma l'esigenza di manutenzione permanente della normativa, l'osservatorio ampio e globale della Procura nazionale antimafia ci può indicare delle aree di intervento specifiche che possono rappresentare il *grading up* della normativa attuale e del punto di arrivo di cui è stato laboratorio il Senato nel corso dell'esame della legge del 2009.

Sotto il profilo specifico, vorrei sapere se ci sono delle riconsiderazioni in atto sulla scelta (che è stata operata proprio nel 2009) di affidare la sovrintendenza sul sistema al tribunale di sorveglianza e non già ai tribunali che si occupano dell'applicazione delle misure di prevenzione, proprio per la scelta che questo implica – e che lei ha lucidamente mostrato nel corso del suo intervento – sulla funzione fondamentale che il regime del 41-*bis* esplica o è destinato ad esplicitare.

La seconda e ultima questione specifica riguarda un tema che lei ha introdotto sul quale io, per la verità, non mi ero soffermato: mi riferisco al fenomeno di inflazione del sistema e della sua applicazione. Ho seguito con attenzione l'intervento del collega Tassone. Io non sono un esperto di psicologia criminale e nemmeno voglio esserlo; tuttavia sono un osser-



vatore di questo fenomeno da molto tempo. La mia riflessione sull'impatto del 41-*bis* nei confronti di coloro che ne sono destinatari è duplice. Per alcuni, soprattutto ai vertici, tale misura rappresenta indubbiamente una costrizione e un fastidio; non sono però convinto che essa lo sia anche nei confronti dei destinatari di medio livello, per i quali a volte la consegna al sistema del 41-*bis* può rappresentare una sorta di certificazione al rialzo della loro collocazione criminale nel perimetro stretto della società criminale di appartenenza. E tuttavia trovo indubbiamente interessante la questione che lei pone, dottor Macrì. Vorrei chiederle allora, ritornando alla domanda generale, se in questa logica non sia forse maturo il tempo di immaginare due distinti sistemi di analogo contrasto, uno destinato ai casi più conclamati e l'altro destinato a colpire soprattutto la manovalanza e i quadri intermedi. La logica è la seguente: colpendo la manovalanza, si può correre il rischio di adottare provvedimenti non proporzionati alla gravità delle condotte, ma si toglie comunque ossigeno e si reca una condizione di ipossia a coloro i quali sono invece ai vertici del sistema. In sostanza, è il sistema della terra bruciata. A questo poteva sopperire il sistema precedente della gradualità degli interventi: in un unico ceppo c'era una ramificazione che consentiva interventi a geometria variabile. Oggi non è più così e, forse, il fatto che non sia più così presenta degli aspetti positivi, che sono prevalenti. Nulla vieta, però, di individuare una nuova frontiera di adeguamento normativo; questo potrebbe essere un elemento di riflessione sia per il legislatore che per chi si occupa di una visione globale e coordinata del sistema.

GARAVINI. Signor procuratore Macrì, la ringrazio per la ricca esposizione che ci ha fornito. Vorrei rivolgerle quattro brevi domande.

Con il nuovo regime è aumentato il numero dei collaboratori di giustizia? Ci sono procedimenti in corso che lasciano trapelare casi di corruzione nei confronti di funzionari i quali si siano resi artefici di elusione del 41-*bis*, anche in relazione al caso Pannunzi, per esempio? Per quanto riguarda i familiari dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*, si procede ad accertamenti sul tenore economico e sul fatto che continuino o inizino a ricevere sostegno economico da parte dei singoli clan?

Pensando ai familiari stretti, ad esempio alle mogli, il regime del 41-*bis* è stato ideato in un'epoca in cui le donne avevano tutto sommato un ruolo passivo all'interno delle organizzazioni mafiose, mentre oggi un numero crescente di indagini sta dimostrando come anche le coniugi o gli stessi figli diventino il tramite attraverso il quale le organizzazioni criminali si manifestano o continuano ad esercitare all'esterno le loro attività criminali. In che modo questo si coniuga con i momenti d'incontro dei familiari con i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*?

NAPOLI. Signor procuratore Macrì, vorrei anch'io ringraziarla per la sua presenza e rivolgerle alcune domande veloci.

Tra le 671 unità che in questo momento sono sottoposte al regime del 41-*bis* è possibile fare una suddivisione tra quanti appartengono alle ri-

spettive organizzazioni criminali? Ci sono delle donne sottoposte al regime del 41-*bis*?

Personalmente trovo eccessivo il numero dei colloqui che vengono riservati settimanalmente ai difensori, anche se nella nuova norma è prevista la punibilità del difensore che riferisce all'esterno. Le chiedo dunque se, da quando è in vigore la norma, c'è stato qualche difensore che risulta aver operato il trasferimento delle notizie all'esterno e quindi se c'è stata una situazione di punibilità di qualche difensore. Infine, mi è parso di capire che anche la Direzione nazionale antimafia abbia chiesto la possibilità di tornare al regime carcerario nelle isole. Le chiedo se è stata data una giustificazione o una risposta a questa richiesta proveniente dalla Direzione nazionale antimafia.

DELLA MONICA. Ringrazio innanzitutto il procuratore Macrì. Sono molto contenta del fatto che l'audizione si svolga in sede di assemblea plenaria della Commissione e non in sede di comitato, perché alcuni problemi importanti si possono sviscerare solo in una sede come questa, in cui possiamo capirci un po' di più.

Vorrei porre dunque alcune domande, che in parte toccano anche la problematica del carcere. Le chiedo innanzitutto se il sovraffollamento carcerario, che si è venuto a determinare per varie ragioni, anche per l'aumento del numero dei reati, finisce per incidere negativamente sulla possibilità di dislocazione dei detenuti sottoposti al 41-*bis*. Per quanto riguarda le più recenti proposte di legge, come quella che prevede la detenzione domiciliare nell'ultimo periodo della pena, vorrei sapere quali sono gli effetti negativi che si riverberano sulle associazioni criminali e che in qualche maniera sono collegati a tutto il sistema. Il regime di detenzione che riguarda un'associazione criminale di tipo mafioso naturalmente comporta detenzioni ordinarie e detenzioni particolari, ma il circuito penitenziario è sempre lo stesso.

Inoltre, per quanto riguarda il tema delle collaborazioni, su cui è già intervenuta l'onorevole Garavini, vorrei chiedere se siamo in grado di dare sia un dato relativo, rapportato all'aumento dei detenuti sottoposti al 41-*bis*, sia un dato assoluto. D'altra parte il 41-*bis* e le collaborazioni processuali dovrebbero costituire le due facce della stessa medaglia. Il regime del 41-*bis* era destinato proprio a depotenziare le organizzazioni criminali attraverso la possibilità di incentivare pentimenti e collaborazioni. Vorrei dunque conoscere questo quadro – se può essere fornito – e sapere qual è lo stato delle collaborazioni in questo momento, sia in assoluto, sia rapportato all'aumento dei detenuti sottoposti al 41-*bis*.

Vi chiedo inoltre se vi risulta che il sistema dell'eterogeneità nei rapporti di socializzazione, che in larga parte mi pare sia stato provocato dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, abbia dato effettivamente luogo a nuove alleanze. Vorrei sapere se vi siano segnali di questo genere e se vi sia in particolare qualche indagine che ritiene opportuno porre all'attenzione della Commissione antimafia. L'inflazione del sistema è sinceramente un po' preoccupante, così come preoccupa l'inflazione del ricorso

al sequestro dei beni. Sono una sostenitrice assoluta del sequestro dei beni ai fini della confisca, ma mi pare che vi sia un periodo di grande inflazione anche da questo punto di vista: ciò determina infatti una perdita di efficacia dello strumento. Le chiedo, dunque, se tale inflazione del sistema finisca per riflettersi anche sulle situazioni di eterogeneità e quindi sulle possibili nuove alleanze o su altri preoccupanti allarmi. In rapporto a questi preoccupanti allarmi, ricordo che siamo stati purtroppo spettatori – e alcuni di noi sono stati anche attori – di varie vicende, che hanno visto poi un pericoloso progredire degli allarmi, che si sono tradotti in stragi e in tentativi di trattare e di provocare una tensione da parte dello Stato. Vi chiedo dunque se questo fenomeno si sta riproponendo, se ci sono pericoli che si riproponga, o se l'abuso dello strumento, con tutto ciò che ne consegue – come l'eterogeneità e l'impossibilità di controllarlo – sta affievolendo la possibilità che le associazioni criminali tentino di trattare con lo Stato o di forzare la mano dello Stato, anche attraverso eventuali ipotesi non dico di attentati, ma comunque di avvertimenti di grande respiro.

PRESIDENTE. Con questo intervento abbiamo esaurito le domande. Prima di dare la parola al dottor Macrì, voglio solo precisare, con riferimento all'intervento del senatore Maritati, che sul «caso Pannunzi» è già prevenuta la documentazione che avevamo richiesto al tribunale di sorveglianza di Roma e di Bologna e che essa sarà a disposizione non appena avrò disposto la classificazione: è questione di ore.

MARITATI. Abbiamo tutte le notizie?

PRESIDENTE. Speriamo che il materiale sia esauriente e comunque sarà a disposizione.

MACRÌ. Presidente, le domande sono tante e sono tutte impegnative, spero di poter rispondere in modo soddisfacente.

Comincio dalle domande del senatore Lumia, che mi ha chiesto qual è l'atteggiamento dei detenuti e quali sono le loro reazioni rispetto al 41-bis. Devo confermarle che le reazioni sono di grande insofferenza e di grande disagio: esso viene concepito come una grave menomazione della propria posizione, sia all'interno del carcere che all'esterno, e viene dunque vissuto con grande sofferenza. Ciò è tanto vero che abbiamo riscontri, derivanti da intercettazioni anche ambientali all'interno del carcere, di tentativi di ogni genere per cercare di superare questo problema, ottenendo la revoca del regime. Penso in particolare a un'operazione, che conosco molto bene, perché riguarda proprio la cosca Piromalli di Gioia Tauro.

CARUSO. Se vuole possiamo secretare questa parte di audizione.

MACRÌ. Si tratta di atti già contenuti in una misura cautelare, che dunque sono noti e pubblici.

Ricordo che Antonino Piromalli, che operava a Milano, ebbe una serie di contatti, anche di alto livello, per cercare di far revocare la sottoposizione al 41-*bis* del padre Giuseppe «Pino» Piromalli. Bisogna considerare che in questo ambiente c'è anche molta millanteria, ma comunque si parla di contatti con magistrati, con esponenti del Ministero, con politici e con massoni, ovvero di interventi a tutti i livelli per revocare «questo maledetto 41-*bis*». Questo non è un atteggiamento isolato, ma è abbastanza diffuso. Il 41-*bis* non è una misura punitiva, non ha un carattere sanzionatorio, non è un supplemento di pena: bisogna stare attenti a quest'aspetto. Esso ha però una carica afflittiva derivata, anche se la sua natura è quella di misura di prevenzione. Lo abbiamo detto e su questo intendendo mettere l'accento. Esso ha una carica afflittiva, su questo non c'è dubbio, che è connaturata all'istituto, ma non è un «di più» di pena. Ci sono dunque tentativi di superare tale situazione, che possono anche tradursi in collaborazione.

Secondo le statistiche, dall'inizio della vigenza della normativa fino ad oggi, ovvero dal 1992, abbiamo avuto 168 collaboratori di giustizia provenienti dal 41-*bis*. Sono circa 10, 15 o al massimo 20 all'anno. Questi sono gli andamenti. Nel 2009 sono stati 12 e nel 2010, finora, soltanto uno. Non vorrei essere frainteso, poiché siamo stati anche accusati di applicare il 41-*bis* per indurre i detenuti sottoposti a tale regime a collaborare. In realtà, non è certo questa la finalità dello strumento; personalmente sono assolutamente garantista in proposito. Tuttavia, quello delle collaborazioni è uno degli effetti dell'applicazione rigorosa dell'istituto e va valutato anche su questo terreno.

A mio avviso, il problema della dissociazione non si pone all'ordine del giorno in modo particolare. C'è qualche tentativo, ma frazionato ed isolato, di detenuti che si propongono come persone che hanno abbandonato il crimine. Tra l'altro, alcuni soggetti sono già usciti dal 41-*bis*, quindi tale atteggiamento non è finalizzato alla revoca del regime previsto da tale articolo, quanto a ottenere benefici futuri ed eventuali, considerato che molti di questi sono ergastolani. Ripeto, al di là di atteggiamenti non organizzati e abbastanza minoritari, non c'è un fenomeno organizzato di dissociazione che punta ad ottenere risultati sul piano processuale o su quello della detenzione.

Il problema della socialità, menzionato in diversi vostri interventi, si pone effettivamente. È inutile sottolinearlo, ma ribadisco: la Procura nazionale antimafia non si occupa della logistica del 41-*bis*, che spetta all'amministrazione penitenziaria.

PRESIDENTE. Su tale argomento, infatti, potremo tornare al momento dell'audizione con il dottor Ionta.

MACRÌ. Non ci occupiamo della formazione dei gruppi di socialità. Noi abbiamo sempre lavorato per la tenuta complessiva dell'istituto sotto il profilo giuridico e strutturale, intervenendo, su richiesta del DAP, per fornire nostre valutazioni e consigli anche su come organizzare tali gruppi.

Intanto, ritengo sia da evidenziare che la formazione dei gruppi di socialità è una delle condizioni che consentono all'istituto di essere compatibile con la Costituzione. Se non si procedesse in questo modo, la Corte costituzionale avrebbe censurato immediatamente tale aspetto; la socialità è una delle condizioni interpretative poste dalla Corte costituzionale per la compatibilità dell'istituto con l'articolo 27 della Costituzione: si tratta pertanto di una delle condizioni dalle quali non possiamo prescindere.

Il numero dei componenti dei gruppi è stato ridotto da cinque a quattro persone, quindi è già stata introdotta una piccola restrizione che non ha mancato di provocare reazioni.

Allo stesso modo, non ha mancato di generare reazioni l'indicazione del numero dei colloqui che l'avvocato difensore può avere con il detenuto: è stato, infatti, sostenuto che una simile previsione numerica sia di per sé una limitazione, perché in caso ci fosse la necessità sopravvenuta di avere più di tre colloqui con il difensore, ciò non sarebbe possibile.

Nella mia esposizione ho dato ampiamente atto dei risvolti positivi della norma, ma vi ho anche avvertito di possibili problemi di costituzionalità; non prendo partito in proposito, ma devo far presente che ci sono aspetti di criticità, peraltro già sottolineati dalla dottrina. Ad esempio, nell'ultima monografia sulle norme di sicurezza della Giuffrè, le ultime 30-40 pagine sono dedicate a questo tema, in relazione al quale sono state espresse riserve e critiche.

È inoltre da sottolineare che più si seleziona la platea dei soggetti sottoposti al regime del 41-bis, più numerosi sono i problemi. Fino a pochi anni fa poteva trattarsi di un killer o di un personaggio di secondo livello, mentre ultimamente, man mano che l'istituto si evolve, la presenza di personaggi di rilievo, che il nome sia Bidognetti piuttosto che Graviano, Pironalli o Schiavone, è sempre maggiore. D'altra parte – permettetemi un piccolo rilievo – non vorrei che si sopravvalutasse l'importanza dell'incontro tra gruppi di estrazione diversa, perché non è in un simile contesto che si formano le alleanze; semmai si ritrovano gli alleati, ma non si creano nuove alleanze strategiche. Collaborazioni tra le diverse organizzazioni mafiose ci sono sempre state. La letteratura giudiziaria è amplissima su questo tema. Certo, degli accordi si possono anche raggiungere, ma in linea di massima il pericolo non è quello di generare nuove alleanze: c'è una storia criminale, dietro le organizzazioni, che è fatta di contatti continui.

L'importante è che, qualunque cosa essi si dicano, non arrivi all'esterno. Se il circuito di comunicazione, sia pure rischioso, resta all'interno della struttura, gli effetti non saranno negativi. Tuttavia, è da considerare che un sistema assolutamente impenetrabile non esiste: di questo dobbiamo renderci conto. Intanto, c'è il contatto con i legali. Ritengo che la maggior parte dei legali si comporti correttamente, ma nulla esclude che qualcuno non lo faccia: si tratta di una via d'uscita ineliminabile, rispetto alla quale nulla può essere fatto, perché tali colloqui non possono essere né intercettati né videoregistrati.

Vi è poi il canale degli agenti infedeli, dei cappellani, dei medici.

Le vie di comunicazione con l'esterno sono tante. Ad esempio, durante la trasmissione della domenica «Quelli che il calcio», sul fondo scorrono dei messaggi che vengono inviati da tifosi o da altre persone per scambi di saluti o di affettuosità varie. Abbiamo ricevuto segnalazioni secondo le quali tale lancio di messaggi verrebbe utilizzato anche per mandare messaggi a chi segue la trasmissione dentro il carcere. Come si può eliminare questa possibilità? Il diritto a vedere una trasmissione televisiva di calcio è ineliminabile e non si può imporre alle reti televisive di non trasmettere i messaggi inviati dai telespettatori. Vi pongo tale quesito perché è il legislatore che decide.

Alcuni giorni fa, in un'ordinanza di misura cautelare a carico della cosca dei Pesce a Rosarno – siamo in ambito di detenuti non sottoposti a 41-*bis* – è emerso che era stata creata una piccola stazione trasmittente radiofonica, Radio Olimpia, per comunicare dall'esterno con il carcere. Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dai telefoni cellulari, che qualche volta girano all'interno degli istituti carcerari. Non possiamo quindi pensare a una fortezza chiusa e inespugnabile; l'importante è creare una struttura con il maggior livello possibile di inaccessibilità e con il maggior numero di garanzie di tenuta giuridica e strutturale. Da parte nostra, cerchiamo di dare un contributo in proposito. In occasione della riunione cui ha accennato il senatore Lumia, quando una delle procure aveva chiesto il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro per esigenze investigative, si fece presente che il detenuto sarebbe stato spostato da un posto per raggiungerne un altro dove avrebbe trovato determinati soggetti. Ci si chiese pertanto se sussistevano problemi di incompatibilità assoluta, ma non ce n'erano. È chiaro che in questo modo si sarebbero stabiliti dei collegamenti, ma non vi sono alternative da questo punto di vista.

Il problema delle isole non lo propugna la Procura nazionale antimafia, lo dice la legge approvata dal Parlamento che parla di sistemazioni insulari. Noi non possiamo che attenerci alla legge. Poi sarà compito della struttura del Ministero della giustizia intervenire anche in base alle risorse di cui disporrà. Sento dire che Pianosa è in rovina, quindi immagino che gli interventi non saranno a brevissimo termine.

LUMIA. L'isola è in difficoltà, ma per la struttura basta poco: è ben solida.

MACRÌ. Noi siamo favorevoli, il procuratore Grasso è favorevole alle soluzioni insulari; per noi va benissimo.

C'è, tra l'altro, un problema che volevo sottoporvi: accanto alle carceri nelle quali sono allocati i detenuti sottoposti a regime di 41-*bis* si sono creati insediamenti stabili di familiari dei detenuti sottoposti a tale regime che comprano casa o comunque, si stabiliscono vicino al carcere per stare più vicini ai detenuti e creano piccole isole con possibili ripercussioni sull'ordine pubblico e sui rapporti con la criminalità locale. Si tratta di un aspetto che non ci sfugge, che è stato segnalato e che con le isole sarebbe evitato o ridotto.

Mi si chiedeva se si tiene conto del comportamento verso la vittima. Secondo me, non si dovrebbe tenerne conto perché l'istituto non ha carattere sanzionatorio. Normalmente il comportamento in carcere di questi detenuti è perfetto; per cui se si dovesse valutare la proroga sulla base del comportamento che con un brutto termine si definisce intramurario sarebbero tutti degni e meritevoli di benefici e non di sottoposizione al regime dell'articolo 41-*bis*. Il problema è nei rapporti con l'esterno. Si tende ad avere comportamenti perfetti all'interno proprio per disporre di maggior libertà.

Il senatore Maritati chiedeva degli sviluppi dei fenomeni criminali. Che cosa succede in conseguenza dell'articolo 41-*bis*? La domanda è stata posta anche in altri interventi. Si rafforza il distacco tra la popolazione carceraria da una parte e l'esterno. I vecchi capi che sono stati per anni latitanti e che oggi sono detenuti avranno in qualche modo un futuro dentro le carceri, mentre il mondo esterno, anche per effetto di queste catture, si rinnova nei vertici, che operano con modalità tali che probabilmente eviteranno loro di incappare – questo è un altro aspetto da considerare – negli stessi reati che hanno portato i loro predecessori ad avere questo tipo di regime detentivo. Forse, quindi, questo regime si estinguerà lentamente proprio perché mancherà la materia prima su cui intervenire.

Se è vero che la mafia si trasforma e da organizzazione criminale con caratteri cruenti tende a evolversi in organizzazione imprenditoriale inserita nell'economia o nei grandi affari leciti o illeciti nazionali e internazionali sempre meno avremo la ricorrenza dei reati presupposti per l'applicazione del 41-*bis*. In materia di articolo 74 non troveremo più implicati dei capi mafia come avveniva in passato (penso ad Agate o Morabito) perché le organizzazioni che si dedicano al traffico non sono composte da personaggi mafiosi importanti, ma da soggetti che fanno solo quella attività e rispondono solo di quello. Le mafie ormai sono organizzate diversamente. Avremo quindi grandi imprenditori che, se saranno raggiunti dalla giustizia, lo saranno per reati economici e non per quelli previsti dall'articolo 41-*bis*. Il futuro sarà diverso dal presente.

Questo discorso coinvolge i problemi relativi ai limiti alle intercettazioni. Scusate se suggerisco questo, ma limitare la possibilità delle intercettazioni ai soli reati di mafia e terrorismo non tiene conto di questa evoluzione e di questa trasformazione. Se i reati sono quelli tipici degli imprenditori, essi non rientreranno nella fattispecie di legge che prevede l'intercettazione più ampia. Rischiamo, quindi, di avere un doppio binario: chi è già incappato nelle maglie della giustizia viene sanzionato in maniera pesante sotto il profilo sia della sanzione penale (le pene per reati previsti dall'articolo 41-*bis* sono state quasi raddoppiate negli ultimi anni) sia della detenzione, mentre il resto rischia di sfuggire.

Il senatore Maritati ha anche chiesto se ci sono violazioni tipiche. Ci sono tentativi di comunicazioni criptiche all'esterno. C'è una forma di controllo della corrispondenza; abbiamo trovato e segnalato delle lettere che sembrano nascondere dei messaggi cifrati, segnalazioni che utilizziamo davanti al tribunale di sorveglianza per sostenere le proroghe del

regime di 41-*bis*. Riferirò alla fine di un episodio un po' particolare. Ci sono tentativi e questo è scontato.

Il caso Pannunzi meriterebbe una esposizione altrettanto lunga. All'interno del mio ufficio mi sto occupando di acquisire documentazione sul caso e devo dire che la cosa che colpisce di più è che quanto avvenuto oggi riproduce alla lettera quello che era accaduto 12 anni fa. Si è ripetuta la stessa fuga con le stesse e identiche modalità del 1998. Pannunzi era stato catturato a Medellin nel 1996 ed estradato in Italia dove aveva riportato una pena detentiva definitiva di 20 anni circa di reclusione, irrogata dalla corte d'appello di Reggio Calabria, in più aveva una misura cautelare a Perugia. Dopo qualche anno di detenzione ottenne un ricovero ospedaliero esterno perché affetto da problemi cardiaci di una certa serietà. Gli fu concessa una sospensione di sei mesi della detenzione; si ricoverò in clinica, dopo un mese andò via e si persero le sue tracce che furono ritrovate nel 2002 nel corso delle indagini che intanto erano state avviate dal gruppo operativo antidroga (GOA) della Guardia di finanza di Catanzaro per il processo Igres di Reggio Calabria e Palermo. Dopo anni fu arrestato a Madrid insieme al figlio. Aveva fatto una vita da grande trafficante internazionale. Reinstradato in Italia, nel luglio 2009 ottiene di nuovo dal tribunale di sorveglianza di Bologna gli arresti domiciliari presso l'ospedale di Tor Vergata (dove viene sottoposto a un intervento in cui gli vengono applicati quattro *bypass* coronarici) e poi dal tribunale del riesame di Perugia. Dopodiché comincia un giro di cliniche e ospedali per la riabilitazione che è lunga e complicata. Ci furono complicanze, fu di nuovo sottoposto a coronarografia con applicazione di *stent* medicati. Finalmente approda a questa clinica di Roma dalla quale scappa la sera precedente al giorno del suo compleanno, che è il 4 marzo. Il 3 marzo, infatti, si è congedato dalla clinica tornando in libertà.

Ci sono delle anomalie, non poche, che ho già rilevato. So che c'è un'ispezione in corso da parte del Ministero della giustizia, mentre la procura generale di Reggio Calabria ha trasmesso gli atti alla procura generale della cassazione per eventuali profili di sua competenza. Ci sono molti elementi che fanno capire che qualcosa non è andato per il verso giusto.

Il senatore Li Gotti ha posto una domanda circa gli effetti di lungo termine sulle organizzazioni. È in corso una separazione progressiva tra il vecchio e il nuovo ceto mafioso; sicuramente questa non è solo una conseguenza del 41-*bis*, il quale tuttavia può aver dato in qualche modo un aiuto a questo processo di rinnovamento e di separazione. Lei ricorderà, senatore Li Gotti, che anche in Sicilia, nei primi anni Novanta, ci fu una sorta di contrasto tra chi era dentro e chi era fuori; chi era dentro si sentiva abbandonato al suo destino da chi restava fuori e poteva disporre degli affari e dei soldi. Sebbene vi siano sempre dei tentativi di tornare in circolazione attraverso qualche aiuto esterno, di fatto, il quadro normativo si è per fortuna rafforzato e l'istituto funziona. Io ho un atteggiamento fiducioso verso il futuro di questo istituto.



Dopo una riforma abbastanza complessa come questa, che ha dato dei risultati positivi, non credo che si tornerà più sull'argomento della competenza del tribunale per le misure di prevenzione, che fra l'altro aveva provocato più dissensi che consensi. Anch'io in passato l'avevo prospettato, ma mi rendo conto che ormai il problema è superato.

L'onorevole Veltroni ha chiesto se prosegue il sostegno delle famiglie di origine. Il sostegno prosegue, in quanto prosegue (non sempre, ma spesso) l'attività delle organizzazioni criminali delle quali questi detenuti fanno parte; quindi prosegue anche il flusso di sostegno, economico e non solo. Tutti i colloqui vengono videoregistrati e la corrispondenza viene sottoposta a censura. C'è tuttavia un problema: tranne i casi in cui queste attività sono utilizzate in fase di indagine da una singola procura, che destino hanno queste videoregistrazioni e questa corrispondenza? Chi guarda le videoregistrazioni e chi legge le lettere? Per quanto tempo devono essere conservate e da chi? Che utilizzazione dovranno avere? Questo è un problema serio: possono essere finalizzate ad attività di sicurezza o ad attività investigative. La soluzione deve essere, secondo me, affidata al legislatore; io posso solo prospettare l'esistenza del problema. Ho l'impressione che, nella normalità dei casi, nessuno vada a controllare le videoregistrazioni o a guardare le lettere, se non in casi eccezionali.

È stata evidenziata la possibilità che le organizzazioni abbiano interesse a consegnare i vecchi capi ingombranti. Come i nonni vengono portati all'ospizio da parte dei giovani rampolli delle famiglie, così i vecchi capi sarebbero mandati in carcere. Questo può avvenire nel caso di persone ammalate che non possono più sostenere la latitanza, ma non so se sia un costume diffuso, per la verità. Ci possono essere tante spiegazioni per le catture dei latitanti; io non faccio ipotesi che non siano supportate da elementi oggettivi. Una cattura è sempre il risultato di un lavoro investigativo. Si tratta peraltro di persone che sono state condannate negli anni passati; oggi i titoli esecutivi vengono portati all'incasso ed è quindi giusto che essi stiano dentro per scontare la pena alla quale sono stati condannati.

Mi è stato chiesto quali possono essere le aree di intervento specifico sulla nuova legge. Certamente c'è il problema della tenuta del tribunale di sorveglianza, che deve essere rafforzato nelle sue strutture. Teniamo conto che c'è una sentenza della Corte costituzionale (in attuazione di una direttiva europea), che stabilisce che anche i riti camerati, come quello del tribunale di sorveglianza, devono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in udienza pubblica. Questo vale sia per le misure di prevenzione che per i tribunali di sorveglianza; il problema è già stato sollevato. In caso di accoglimento della richiesta, si porrà il problema di adattare le strutture del tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda i circuiti minori, esiste già la previsione di circuiti di alta sorveglianza e di media sorveglianza (AS ed MS). Essi sono però gestiti unicamente dall'autorità amministrativa, con assegnazioni mirate nelle varie carceri; su di essi non interviene l'autorità giudiziaria (né il nostro ufficio né il tribunale di sorveglianza). Si tratta di as-

segnazioni disposte a seconda della caratura dei personaggi e del carico di condanne che devono scontare. Pertanto già esistono e sono previste delle forme graduate e delle fasi intermedie tra il 41-*bis* da una parte e la detenzione ordinaria dall'altra.

PRESIDENTE. Mi sembra tuttavia che il senatore Caruso le chiedesse se non sia arrivato il momento di una rimodulazione del 41-*bis*.

CARUSO. L'elevato indice di vigilanza è un'invenzione dell'amministrazione penitenziaria per sopperire ad alcuni aspetti pratici. Mi domandavo se non era il caso di disciplinare normativamente questo settore.

MACRÌ. Su questo non c'è una disciplina; si tratta di un'attività interna dell'amministrazione penitenziaria, sulla quale noi, fra l'altro, non siamo chiamati a intervenire.

Dei collaboratori di giustizia ho già parlato, rispondendo alla questione sollevata dall'onorevole Garavini. Per quanto riguarda eventuali tentativi di corruzione, ci sono sicuramente dei tentativi di avvicinamento, di aggiustamento e di soluzione del problema del 41-*bis*.

Per la prima volta alcune donne si trovano sottoposte al regime del 41-*bis*, anche se sono ancora poche, per fortuna. Ad esempio, alcune donne della faida di San Luca, non appena arrestate, sono state sottoposte al 41-*bis*; tra le terroriste, Nadia Lioce è assegnata al 41-*bis*. Segnalo peraltro che sono soltanto tre, in tutto, i terroristi sottoposti al regime del 41-*bis*; quindi l'incidenza sul fenomeno è veramente marginale. C'è poi il problema del coinvolgimento delle donne all'esterno. Sempre più le donne rimangono coinvolte in indagini giudiziarie importanti. Da ultimo, in operazioni condotte recentemente in Campania e in Calabria (meno in Sicilia), sono state arrestate delle donne, coinvolte con compiti di responsabilità importanti.

La senatrice Della Monica ha posto una domanda circa la ricaduta della norma di sfollamento delle carceri sul 41-*bis*. Bisognerebbe attendere la stesura definitiva della norma, in quanto ci sono state delle modifiche molto recenti. Sembrerebbe comunque che la norma si applichi a tutti i detenuti, anche a chi risponde di reati gravi, perché è legata soltanto al decorso del tempo e all'ultimo periodo di detenzione. Adesso è stato previsto il filtro dei magistrati di sorveglianza, che creerà però un ulteriore ingolfamento dei tribunali di sorveglianza, i quali saranno onerati da questa gravissima nuova attribuzione di competenza.

Per quanto riguarda il pericolo di nuove alleanze di tipo cospirativo, non sembrerebbe, da quanto sappiamo e sentiamo, che ci siano progetti di questo genere. Ogni tanto c'è qualcuno che dice di aver sentito che vogliono uccidere un tal magistrato: probabilmente discorsi di questo genere vengono fatti, ma non mi pare che ci siano veri e propri disegni organizzati di campagne stragiste, di livello qualificato. Comunque le indagini ci diranno se emergerà qualcosa del genere. È inutile dire che ci sono molte

indagini che riguardano persone già detenute; se c'è qualcosa, dunque, verrà fuori.

Vorrei aggiungere, infine, che ritengo positivo non solo il fatto che la nuova normativa comporta un oggettivo rafforzamento della disciplina – anche se come tutte le leggi presenta delle criticità, che saranno affrontate man mano che diventeranno evidenti – ma anche il fatto che essa è il risultato di un lavoro complessivo a cui hanno concorso l'amministrazione penitenziaria, uffici come le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia e la giurisprudenza del tribunale di sorveglianza e della corte di cassazione. Si è creata una sinergia che ha portato a questi risultati; perciò ho messo in evidenza il fatto che il legislatore ha raccolto la parte migliore del lavoro giudiziario e amministrativo svolto negli ultimi anni. Anche la relazione triennale del Ministro della giustizia al Parlamento, per quanto riguarda il 41-*bis*, dà atto di questa sinergia e anche del nostro contributo, per quello che è valso. A me preme dunque sottolineare questa unità di finalità e di impegno da parte di diverse istituzioni, per raggiungere un risultato che mi sembra nettamente positivo, anche se oggi non mi sento di dire che è già raggiunto in pieno, perché è ancora suscettibile di perfezionamenti. Esso è ancora da raffinare, soprattutto nella fase dell'applicazione concreta: per questo occorre concentrare l'attenzione su tale fase.

VELTRONI. In precedenza ci ha detto che, alla fine dell'audizione, avrebbe raccontato un episodio specifico.

MACRÌ. Ha ragione, onorevole Veltroni. Come sapete, i detenuti per reati gravi sono legalmente interdetti e quindi devono nominare dei tutori che curano i loro interessi. Per questo si è creata la situazione un po' strana di una signora, esponente di un'associazione che si occupa dei detenuti, che ha raccolto molti incarichi di tutela, alcune decine. In questi ultimi anni tale signora ha richiesto insistentemente di svolgere dei colloqui con dei detenuti del livello di Bagarella o simile. Queste richieste ci sono state segnalate e abbiamo sempre suggerito di adottare molta cautela, perché ciò avrebbe potuto costituire uno strumento di comunicazione tra vari detenuti.

Finalmente è intervenuta la legge in materia, grazie alla quale abbiamo potuto dire che non c'è nessun problema a consentire i colloqui, perché ora sono videoregistrati. La signora è addirittura entrata in un istituto per svolgere un colloquio, ma si è rifiutata di farlo appena ha saputo che esso sarebbe stato videoregistrato, evidenziando la necessità di parlare in via riservata, dovendo tutelare degli interessi economici, a garanzia del patrimonio, dei figli e degli eredi dei detenuti. Visto che il problema comunque si pone, si è pensato di raccogliere le nomine a tutrice fatte dalle varie autorità, di capire come mai il nome di questa signora ricorra così spesso e di segnalare agli organi giudiziari che l'hanno nominata l'opportunità di non concentrare le nomine in capo a poche persone o quantomeno di diversificare e di ruotare tali incarichi. Il problema si può porre,

anche se non abbiamo le prove di un pericolo effettivo; gli indizi, indubbiamente, vi sono.

PRESIDENTE. Come disse l'arcivescovo Tommaso Becket, qualche volta cresce il peccato nel fare il bene. Ringraziamo dunque il nostro audito per la relazione introduttiva, per la replica che l'ha completata in maniera assolutamente soddisfacente per tutti noi e anche per la nota positiva con la quale l'ha conclusa, che ci incoraggia ed esorta tutti a procedere nello spirito di collaborazione per il perseguimento dell'obiettivo comune, che è quello di rendere sempre più efficace la lotta alle mafie.

Dichiaro pertanto conclusa l'audizione.

#### **Sui lavori della Commissione**

PRESIDENTE. Comunico che completeremo questa riflessione nella prossima seduta della Commissione, che si terrà mercoledì 19 maggio con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Ionta.

La seduta è tolta.

*I lavori terminano alle ore 23,40.*